SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 59

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 novembre 1995)

INDICE

ANDREOLI: sull'importanza culturale del quartiere «Forte Procolo» di Verona (4-06016) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 3007

BISCARDI: sugli interventi di consolidamento dell'acropoli di Alatri (Frosinone) (4-05543) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3008

BUCCIERO: sul servizio notturno di pronto soccorso al policlinico di Bari (4-00906) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 3010

CAMPO, CARELLA: sull'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dei disoccupati (4-04919) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 3014

CARPINELLI: sul costo di gestione delle mense scolastiche (4-05499) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 3016

CASILLO: sull'occupazione, da parte del Ministero del lavoro, dei locali siti in via Nazionale 46, di proprietà dell'INPDAP (4-05780) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3017

CORASANITI: sui finanziamenti italiani per il porto di Malta (4-05870) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3022

COSTA: sulle procedure di licenziamento delle maestranze da parte delle imprese edili Cocemer spa, Leandri srl e Pal-Strade srl di Lecce (4-00366) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 3023

GUARRA: sull'opportunità di concedere la pensione privilegiata alla signora Gilarda Russo di Benevento, vedova dell'ex dipendente delle poste Carmine Di Brino (4-04191) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3024

LORETO: sulla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della Vianini Industria (stabilimento di Ginosa) (4-00963) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3025

sull'emanazione del decreto governativo attuativo sui prepensionamenti in siderurgia ex articolo 8 della legge n 451 del 1994 (4-02289) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3025

MANCUSO: sul punto Telecom di via Principe di Belmonte a Palermo (4-01754) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3026

MONTELEONE: sulla chiesa parrocchiale di San Luca Abate in Carbone (Potenza) (4-06153) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3027

ORLANDO ed altri: sulla situazione della Richard Ginori di Chieti Scalo (4-02725)

(risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 3028

PIERONI: sulla funzionalità dell'Ente poste italiane (4-04753) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3029

su un nuovo tipo di intervento di chirurgia estetica basato sull'utilizzo del goretex (4-05261) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 3030

POZZO: sulla situazione del patronato ITAL-UIL in Germania (4-03174) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3032

PREIONI: sulla proposta di collocare il provveditorato agli studi in Domodossola (4-04678) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 3033

ROSSO: sulla paventata riduzione e/o ridimensionamento degli uffici postali in provincia di Cuneo (4-04233) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3034

SPECCHIA: sulla demolizione di parte della Villa Lucarini di Brindisi (4-05185) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3035

ANDREOLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che il quartiere «Forte Procolo» (Verona) riveste una notevole importanza culturale date le valenze storiche e ambientali che si sono conservate nonostante la massiccia e disordinata urbanizzazione avvenuta nel secondo dopoguerra;

che tale quartiere è compreso nell'ansa del fiume Adige tra il ponte Saval ed il ponte Catena, a nord del centro storico della città e a poche decine di metri dalla cinta fortificata sanmicheliana, e si presenta, quindi, come un *unicum*, considerata la compresenza di emergenze architettoniche facenti parte del campo trincerato austriaco ottocentesco e di strutture di epoca successiva, ma legate ancora alle servitù militari, retaggio della precedente dominazione asburgica;

che collegato a Fronte San Procolo e il Tiro a segno nazionale di ponte Catena, costruito nel 1916, che con l'adiacente cimitero austriaco crea un insieme omogeneo;

che in questo poligono venne eseguita, l'11 gennaio 1944, la fucilazione di Galeazzo Ciano e di alcuni membri del Gran Consiglio che votarono contro Mussolini nella seduta del 25 luglio 1943;

che all'interno dell'area verde del poligono è stata iniziata la costruzione di un capannone, temporaneamente sospesa, lungo 50 metri e largo 20;

che all'interno dell'area di Forte San Procolo è stata progettata la costruzione di un moderno centro commerciale, la cui licenza edilizia è stata già concessa dal comune di Verona;

che il rapporto tra la cubatura e la popolazione di Verona è superiore del 25 per cento rispetto a quello consentito, a norma della legge regionale n. 61 e della legge n. 10 del 1967, nonchè della legge n. 865 del 1967;

che il comune di Verona per concedere ulteriore cubatura deve avere una adeguata motivazione;

che la città di Verona presenta una cubatura per abitante già ampiamente superata con le strutture edificate, mentre è estremamente carente per quanto riguarda il verde pubblico, per le opere di urbanistica primaria (strade, barriere architettoniche, eccetera) e per le reti tecnologiche (gas, luce, acqua);

che nella città di Verona si è perso di vista l'equilibrio tra strutture residenziali e centri commerciali; difatti non esiste un piano commerciale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconoscere un vincolo *ex lege* n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939 sul Forte San Procolo e zone limitrofe, affinchè non vi sia un peggioramento del già presente degrado ambientale.

(4-06016)

(26 settembre 1995)

RISPOSTA. - Nella zona citata nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, notevolmente urbanizzata nel dopoguerra, sono presenti: il cimitero austriaco, il poligono di tiro e i resti dell'ex Forte Procolo.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona provvederà ad inoltrare alla regione Veneto, competente ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63, la proposta per l'apposizione del vincolo, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, sul complesso, che costituisce un quadro d'insieme, data la presenza di vasti spazi e valori culturalmente non omogenei.

Inoltre la Soprintendenza sta valutando l'opportunità di apporre il vincolo, si sensi della legge n. 1089 del 1939, sul poligono di tiro, che comprende il sito in cui venne eseguita nel 1944 la fucilazione di Galeazzo Ciano e di alcuni membri del Gran Consiglio.

Dagli atti della Soprintendenza risulta che sono in costruzione, nella residua area verde del poligono, le opere di ampliamento e di adeguamento dell'impianto per lo svolgimento delle attività del Tiro a segno nazionale. Il costruendo manufatto (non si tratta di un capannone) è comunque situato in zona separata fisicamente (da due terrapieni) dallo spazio in cui avvenne il noto fatto storico.

Risulta altresì che la futura costruzione del progettato centro commerciale è prevista nell'area inedificata compresa tra via Pancaldo e via Da Levanto e non all'interno dell'area di Forte Procolo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(7 novembre 1995)

BISCARDI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che da molti anni i resti delle cinte murarie pelasgiche delle cosiddette «città saturnie» della provincia di Frosinone (Alatri, Arpino, Anagni, Atina, eccetera) come di qualche altra località del Lazio subiscono crolli o minacce di crolli che diventano sempre più frequenti;

che all'inizio degli anni Sessanta l'acropoli alatrense, l'immenso «altare di rupi» meglio conservato tra quanti ne restano nei paesi bagnati dal Mediterraneo (come l'acropoli di Micene nella Grecia continentale e quella di Tirinto nell'isola di Creta) cominciò a palesare i segni della sua plurimillenaria esistenza: qualche crepa qua e là e una vistosa fenditura nell'angolo sud-est - il cosiddetto Pizzale - la cui altezza è costituita dalla sovrapposizione di 14 filari di enormi massi;

che quando nel 1964 l'ente provinciale del turismo di Frosinone organizzò (precedendo di qualche anno l'analoga iniziativa di Italia Nostra, estesa a tutto il territorio nazionale) la «Mostra fotografica dei monumenti da salvare» nella provincia, l'acropoli di Alatri vi fu inclusa come bisognosa di un intervento di consolidamento di estrema urgenza;

che l'appello, sia pure dopo alcuni anni, non restò inascoltato e l'intervento auspicato, anche per le sollecitazioni dell'amministrazione comunale di Alatri, fu realizzato con un finanziamento della Cassa

per il Mezzogiorno utilizzato dalla soprintendenza archeologica del Lazio;

che dopo qualche tempo, dal modo nuovo in cui defluivano le acque piovane e che ha fatto comparire sulla superficie dei muri formazioni biologiche di muffe e licheni, si è dubitato che l'intervento compiuto avesse posto in pericolo la staticità del monumento e, a lungo andare, avrebbe provocato crolli che - così come sembrano imminenti nella cinta muraria che delimita il centro storico di Alatri - oltre ad arrecare una rovina, che non potrà essere più totalmente recuperata, porrebbero in grave pericolo la pubblica incolumità per la presenza nei pressi di abitazioni;

che alle segnalazioni di quanto accaduto al Ministero per i beni culturali e ambientali da parte dell'amministrazione comunale (che ha anche indetto e organizzato un seminario nazionale e uno internazionale di studi sulle mura poligonali) e del locale Archeoclub si sono fin ad oggi ottenute soltanto vaghe e generiche assicurazioni di intervento;

che nella XI legislatura il senatore Struffi con il suo disegno di legge n. 1731 ha affrontato al Senato il problema in termini di iniziativa legislativa mentre, successivamente, analoga proposta (atto Camera n. 3531) veniva presentata alla Camera dei deputati, primo firmatario l'onorevole Alveti, e che ambedue le iniziative parlamentari sono decadute per l'anticipato scioglimento del Parlamento;

che nell'attuale legislatura analogo e più articolato disegno di legge è stato presentato dal senatore Diana (atto Senato n. 1018);

che fin dal 1968, anche con leggi speciali, si sono avuti interventi finanziari dello Stato per il consolidamento delle cinte murarie di Urbino e di altri centri dell'antico ducato, nonchè per le mura di Ferrara, monumenti certamente di grande valore storico, monumentale e culturale, ma senz'altro non superiore a quello dell'acropoli di Alatri,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali interventi il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda adottare o promuovere per il restauro e il consolidamento dei resti archeologici e pelasgici sopra menzionati ed, in particolare, per l'acropoli di Alatri;

se si ritenga necessario ed indispensabile che, preliminarmente e senza indugio, il Ministro in indirizzo costituisca un comitato di esperti, non necessariamente composto da soli funzionari del Ministero, che accerti finalmente e in modo inequivocabile se l'avvenuto consolidamento e restauro compiuto a suo tempo con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno abbia compromesso la statica dell'insigne monumento, anche perchè senza tale certezza la regione Lazio, anch'essa interessata ripetutamente al problema, non sarebbe in grado di intervenire attraverso i fondi posti a sua disposizione da parte dell'Unione europea.

(4-05543)

(1° agosto 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

L'importanza del circuito murario della città di Alatri e della sua acropoli, ed i complessi problemi inerenti la loro conservazione, sono

ben noti a questo Ministero, che da molti anni segue con attenzione la questione ed ha effettuato anche, ove possibile con gli scarsi fondi a disposizione, lavori di restauro statico.

Si deve in ogni caso sottolineare la difficoltà di intervenire sulle mura poligonali, sia per l'estensione del circuito murario che comporta impegni finanziari molto gravosi, sia da un punto di vista più strettamente tecnico, in quanto esse sono state realizzate con l'uso di grandi blocchi più o meno lavorati che si reggono per contrasto senza l'uso di alcun legante. Qualsiasi intervento di restauro deve, pertanto, tener conto di tali caratteristiche della struttura antica per cercare di non snaturarla ed è inoltre reso piu complesso dalle modificazioni che nel tempo sono intervenute sulle situazioni ambientali circostanti.

Per quanto riguarda in particolare l'acropoli sono stati effettuati lavori di restauro negli anni '70 a seguito dei quali, in alcuni punti sulla superficie dei musi, si sono verificate delle formazioni geologiche di muffe e licheni; a tale proposito la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha già attivato una collaborazione con l'Istituto centrale per il restauro per la sperimentazione di prodotti biocidi che possano eliminare il problema.

Per quanto riguarda l'aspetto statico, recenti verifiche effettuate da tecnici della predetta Soprintendenza nei mesi scorsi hanno permesso di accertare che al momento non sussistono gravi ed urgenti pericoli per la statica delle mura dell'acropoli. Viceversa si possono rilevare problemi assai più preoccupanti per il circuito murario urbano, che presenta diversi settori realmente pericolanti e a rischio

Trattandosi di beni per la maggior parte di proprietà comunale, la Soprintendenza archeologica ha più volte sollecitato l'Ente locale a definire, di comune intesa, un progetto organico di intervento.

Recentemente si è venuti a conoscenza che il comune di Alatri ha presentato alla regione Lazio una richiesta di finanziamento per un progetto di restauro, che però non è stato ancora trasmesso alla Soprintendenza, e che lo stesso comune si sta attivando per richiedere fondi CEE nell'ambito dell'obiettivo 5 b.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(10 novembre 1995)

BUCCIERO. – *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che al policlinico di Bari, dopo anni di ripetute e reiterate richieste dei medici e dei cittadini, non è stato purtroppo ancora garantito il servizio notturno al pronto soccorso per gli interventi di cardiologia d'urgenza;

che la causa di tale disfunzione è data dal fatto che al servizio autonomo di cardiologia d'urgenza del pronto soccorso del Policlinico di Bari il numero di personale medico pare si sia ridotto a un dirigente, due aiuti e due assistenti, che assicurano durante le ore notturne solo la reperibilità, con la conseguenza che il medico cardiologo è presente solo dalle 8,00 alle 20,00,

che attualmente un paziente che arriva dopo le 20,00 al pronto soccorso del detto policlinico con sospetta patologia cardiaca, dopo una prima visita effettuata da un medico generico, deve necessariamente essere trasferito in ambulanza alla divisione cardiologica con il certo rischio di arrivare tardi all'intervento ed alle terapie specifiche;

che quanto ora esposto rientra tra le tante disfunzioni del policlinico di Bari che è salito agli onori della cronaca per i *record* negativi purtroppo accumulati;

che gestire la trasformazione e la transizione del sistema sanitario nazionale è certamente problema di grande complessità, ma poichè la partita si gioca sul patrimonio umano in nome della salute dei cittadini è necessario bonificare quanto prima il «sistema» giacchè gli ospedali sono lo specchio fedele delle virtù e dei vizi di questo nostro paese;

che se per mettere ordine nelle spese sanitarie occorre, tra l'altro, ridurre i posti-letto, attraverso la chiusura di alcuni ospedali (quelli più piccoli e sottoutilizzati), è anche vero che i nosocomi operanti specialmente nei grandi centri, come il policlinico di Bari, devono essere dotati di strutture e servizi ospedalieri e di pronto intervento efficienti ventiquattro ore su ventiquattro,

si chiede di sapere le ragioni per le quali il pronto soccorso del policlinico di Bari non assicura il servizio notturno per gli interventi di cardiologia d'urgenza.

(4-00906)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. Dagli indispensabili elementi conoscitivi di competenza regionale, espressamente acquisiti da questo Ministero attraverso il Commissariato del Governo nella Puglia sull'atto parlamentare in esame risulta che le carenze del «Pronto Soccorso» del Policlinico di Bari in materia di interventi di cardiologia d'urgenza nelle ore notturne sono da tempo all'attenzione dei responsabili della competente Unità sanitaria di Bari, tanto da aver formato a suo tempo oggetto della deliberazione n. 3922 del 28 dicembre 1994 del Commissario straordinario dell'allora USL Bari/9.

L'esigenza di istituire, in seno al Policlinico di Bari, un «Servizio autonomo di cardiologia» per le «unità coronariche mobili» e per attività di consulenza cardiologica d'urgenza, era stata avvertita già dalla competente amministrazione del cessato Ente ospedaliero «consorziale» Policlinico.

Infatti, già con provvedimento n. 786 del 31 marzo 1981, confermato dal successivo atto n. 151 del 3 giugno 1981, era stata disposta l'istituzione, presso il «Pronto soccorso» della struttura ospedaliera, di un «Servizio autonomo di cardiologia» cui fosse preposto un responsabile con la qualifica di «aiuto capo servizio», istituendo il posto in organico. L'Assemblea generale dell'ex USL Bari 9 aveva approvato i due provvedimenti ora ricordati con atto n. 16 del 24 luglio 1981.

La giunta regionale pugliese, con atto n. 975 del 9 febbraio 1988, modificato con provvedimento n. 2633 del 14 maggio 1990, approvava a sua volta l'istituzione del «Servizio autonomo di cardiologia per le unità coronariche mobili» presso il Policlinico di Bari. Nel contempo lo stesso

organo regionale rinviava alle competenze del comitato di gestione della USL ogni determinazione in ordine alla nomina del dirigente responsabile dello stesso servizio, in base a quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Tali atti della giunta regionale ottenevano l'approvazione dal Commissario del Governo nella regione Puglia, con decisione, emessa nella seduta del 14 giugno 1990, soltanto quale mera proposta al competente consiglio regionale nell'intesa che la disposta istituzione del Servizio fosse già stata ricompresa nel sopravvenuto provvedimento ex legge n. 109 del 1989, tuttavia, le stesse deliberazioni della giunta regionale, non solo mai state sottoposte dall'esame del consiglio regionale: pertanto, con il citato provvedimento n. 3922 del 1994, dichiarato immediatamente eseguibile, il Commissario straordinario dell'ex USL Bari 9 (divenuta responsabile della gestione del complesso ospedaliero Policlinico di Bari dopo lo scioglimento del relativo ente consorziale) ha ritenuto che, nelle more dell'acquisizione del prescritto provvedimento autorizzativo della giunta regionale pugliese concernente l'istituzione del «Servizio autonomo di cardiologia per le unità coronariche mobili, urgenza e consulenza cardiologica» e del relativo posto di responsabile del Servizio, fosse opportuno assegnare al «Servizio autonomo di pronto soccorso» il personale dei centri mobili per le «unità coronariche», sotto la responsabilità del primario dello stesso Servizio disponendone, di conseguenza, l'assegnazione in via provvisoria.

Il provvedimento in questione ha tenuto conto anche della deliberazione del disciolto Ente ospedaliero «consorziale» Policlinico n. 1042 del 5 ottobre 1973, che aveva stabilito l'istituzione di un apposito organico di personale medico e non medico per l'impiego di centri mobili per le «unità coronariche» messi a disposizione del «Servizio autonomo di pronto soccorso».

All'epoca, la struttura ospedaliera possedeva n. 3 centri mobili, di cui due di «rianimazione» ed un terzo di «unità coronaria».

La deliberazione n. 1042 del 1973 aveva istituito nella pianta organica del Policlinico di Bari, ai fini dell'attivazione del «Servizio dei centri mobili» i seguenti nuovi posti, da conferirsi secondo le vigenti disposizioni di legge:

personale medico

n. 7 assistenti ospedalieri di medicina ad orientamento cardiologico;

n. 7 assistenti ospedalieri di chirurgia ed orientamento rianimatorio;

personale sanitario ausiliario

n. 12 infermieri/e professionali;

personale esecutivo

n. 12 autisti;

n. 12 ausiliari.

L'ASL BA/4, subentrata per effetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla USL Bari 9, ha reso noto che la regione Puglia non ha mai concesso l'autorizzazione in deroga per l'effettiva copertura dei nuovi posti creati per costituire il «Servizio autonomo di pronto soccorso», precisando che l'attuale consistenza

di quell'organico è costituita da 8 unità mediche ad orientamento cardiologico.

Quest'ultimo personale medico costituisce la consistenza organica attuale del «Pronto soccorso di cardiologia d'urgenza» e, per effetto della deliberazione n. 1926 del 28 giugno 1988, assicura la pronta disponibilità in caso di trapianto d'organo e per ogni eventuale consulenza cardiologica urgente nei confronti dei pazienti abbisognevoli ospedalizzati presso ciascuna delle cliniche e divisioni del Policlinico, insieme al personale medico di uguale specialità assegnato alle divisioni ospedaliere universitarie di cardiologia operanti nello stesso ospedale.

Gli interventi di cardiologia d'urgenza vengono effettuati secondo criteri di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

Ai sensi dell'ordinanza emanata dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero Policlinico con nota n. 3196 del 3 marzo 1995, l'attività di consulenza cardiologica urgente ed il relativo immediato trattamento terapeutico nei confronti dei pazienti trasportati dal «pronto soccorso» viene assicurata, per tutti i giorni della settimana ed in tutte le fasce orarie, dal personale medico cardiologo assegnato, appunto, al «servizio autonomo di pronto soccorso», che inoltre garantisce, dalle 14 alle 20 di ogni giorno feriale, nonche nella fascia oraria dalla 8 alle 14 alternandosi con la divisione «malattie dell'apparato cardiovascolare», con la «divisione ospedaliera cardiologia» e con il «servizio cardiologico riabilitarione» operanti presso il Policlinico, anche l'attività di consulenza urgente cardiologica e dei trapianti d'organo per i pazienti ricoverati presso cliniche o divisioni dello stesso Policlinico, con l'ausilio delle apparecchiature e del personale non medico assgnati all'unita operativa del sanitario consulente.

Per quanto riguarda gli interventi di cardiologia d'urgenza da effettuarsi nella fascia oraria dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e nell'arco delle 24 ore nei giorni festivi, la stessa ordinanza del 3 marzo 1995 ha disposto che vengano garantite attraverso il «servizio di pronta disponibilità, per trapianti dl'organo e consulenze cardiologiche» mediante personale medico assegnato al «servizio autonomo di pronto soccorso» alla divisione universitaria di «malattie dell'apparato cardiovascolare», alla divisione ospedaliera di «cardiologia», al «servizio cardiologico di riabilitazione», in base a turni lavorativi prestabiliti: il personale medico impiegato si avvale dell'ausilio del personale infermieristico e tecnico afferente al «servizio autonomo di Pronto soccorso».

La direzione sanitaria del presidio ospedaliero Policlinico predispone e notifica ogni mese i turni preventivi di pronta disponibilità cardiologica del personale medico, nonchè quelli del personale non medico reperibile.

Per effetto di tali dispoiszioni, attualmente viene garantita, nell'arco delle 24 ore, presso il «servizio autonomo di pronto soccorso» del Policlinico di Bari, la presenza di una «guardia cardiologica» in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(8 novembre 1995)

CAMPO, CARELLA. - *Al Ministro della sanità*. - Premesso:

che la legge n. 724 del 23 dicembre 1994 individuava, all'articolo 1, tra gli aventi diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria la categoria dei disoccupati e veniva inoltre definito il livello di reddito individuale e familiare complessivo per parenti a carico che consentiva l'accesso alla categoria esente (16 milioni; 22 milioni per coniuge con incremento ulteriore di un milione per ogni figlio a carico);

che la successiva disposizione, definita nella riunione del 4 gennaio 1995 tra Ministero della sanità, rappresentanti delle regioni, dei medici di famiglia e dei farmacisti, forniva orientamento che distingueva gli «inoccupati» (soggetti in cerca di prima occupazione regolarmente iscritti nelle liste di collocamento) dai «disoccupati» (soggetti che hanno perduto precedente occupazione);

riconoscendo solo a questi ultimi il diritto all'esenzione; ulteriore precisazione escludeva i familiari a carico del disoccupato dal diritto all'esenzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga iniqua e fortemente discriminatoria la differenziazione tra gli «inoccupati» - esclusi dall'esenzione - e i «disoccupati» - aventi diritto;

se non ritenga mortificante per il capofamiglia, giuridicamente dubbia e pericolosa nell'ottica medica della prevenzione primaria e secondaria e, di conseguenza, più dispendiosa dal punto di vista della spesa sanitaria (inevitabile maggiore ricorso alle ospedalizzazioni), la grottesca esclusione dall'esenzione dei familiari a carico;

quali provvedimenti intenda adottare a riguardo, vista la situazione di emergenza sociale attestata dai dati ufficiali sulla disoccupazione nazionale (senza artificiose differenziazioni tra disoccupati e inoccupati), con picchi che in alcune regioni meridionali vedrebbero di fatto una fetta consistente della popolazione privata dell'ancora riconosciuto diritto alla salute.

(4-04919)

(23 giugno 1995)

RISPOSTA. - Le considerazioni espresse nell'atto parlamentare in esame sono difficilmente confutabili sotto il profilo strettamente logico ed appaiono certo condivisibili in un'ottica ispirata dall'esigenza sociale della salvaguardia dei soggetti più deboli.

Tuttavia, questo Ministero non può far a meno di rilevare come l'applicazione ai casi concreti delle diverse fattispecie generali ed astratte previste dal legislatore - e tanto più in presenza di disposizioni di carattere finanziario - debba intendersi inevitabilmente legata alla corretta interpretazione dei singoli disposti normativi, a sua volta condizionata in modo vincolante dalle definizioni e dagli altri precetti normativi ai quali essi comunque rinviano.

Così, passando alla concreta disamina della fattispecie legislativa dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), oggetto dell'interrogazione, laddove è disposta l'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria nei confronti, fra gli altri,a nche dei «disoccupati», appare, pur-

troppo, indubbio che, in mancanza di diverse, esplicite indicazioni del legislatore nella norma richiamata, il termine «disoccupato» debba essere interpretato nella sua accezione proprio, cioè quella elaborata dai competenti Organismi nazionali ed internazionali.

Secondo la definizione del «Bureau international du travail» BIT, che coincide con quella utilizzata dall'ISTAT, si considerano «disoccupati» i soggetti che, in età maggiore di 14 anni, hanno perduto una precedente occupazione quali lavoratori dipendenti ed hanno dichiarato esplicitamente:

di essere alla ricerca di un'occupazione quali «dipendenti» e di essere immediatamente disponibili a lavorare;

che inizieranno un lavoro alle dipendenze ed hanno già trovato un'occupazione;

che inizieranno un'attività in proprio ed hanno già predisposto i mezzi per esercitarla.

Come è evidente, tale definizione esclude di fatto dal novero dei «disoccupati», e quindi da quello dei soggetti legalmente ammessi a fruire dei benefici ad essi concessi, tutti i cosidette «inoccupati», cioè coloro che, pur essendo iscritti nelle «liste di collocamento», non abbiano mai lavorato alle dipendenze di alcuno.

Si tratta di un'«esclusione» che certamente può apparire difficile a comprendersi e ad accettarsi - come già osservato dal punto di vista della protezione sociale, ma resta il fatto che, purtroppo, gli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni finanziarie della legge n. 724 del 1994 sono stati, forzatamente, di tutt'altra natura, ispirati come sono da una rigorosa esigenza di drastico contenimento della spesa pubblica.

Proprio quest'ultima considerazione vale a spiegare come, in relata, dinanzi alla palese impossibilità giuridico-normativa di estendere il beneficio dell'esenzione dal pagamento del «ticket» sanitario a soggetti estranei alla legale accezione dei «disoccupati» (sebbene ad essi accomunati da un'analoga condizione di «sfavore» economico), anche per evitare un'interpretazione della norma contraddittoria rispetto ai suoi criteri ispiratori - le relative indicazioni applicative, richiamate e contestate nell'interrogazione, abbiano costituito per questo Ministero una soluzione ineludibile e obbligata.

Tale assunto, del resto, trova puntuale conferma nella circostanza obiettiva che ha visto il competente Ministero del tesoro predisporre la «relazione tecnica» per la quantificazione degli oneri finanziari conseguenti alla concessione di detto beneficio alla categoria dei «disoccupati», basandosi esclusivamente sul relativo dato numerico riportato dall'ISTAT nella «Rilevazione sulle forze di lavoro in Italia» secondo i criteri dianzi illustrati.

Riguardo, infine, alle prospettive - pure auspicate nell'interrogazione - di estendere ai familiari a carico dei «disoccupati» lo stesso «diritto di esenzione» dal pagamento dei «tickets» loro concesso, questo Ministero è costretto a rilevare che la rigida formulazione del citato articolo 1 della legge n. 724 del 1994, facendo espresso ed esclusivo riferimento ai «titolari di pensioni al minimo ed ai disoccupati», appare di per sè preclusivo di ogni interpretazione estensiva.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(8 novembre 1995)

CARPINELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto del 18 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, ha chiesto ai comuni, in base all'articolo 2, comma 4, del citato decreto, di trasmettere tramite le prefetture competenti per territorio la certificazione relativa alla determinazione del costo unitario di gestione del servizio di mensa scolastica offerto agli insegnanti statali nell'anno 1992-93;

che con nota protocollo n. 866 del 2 febbraio 1994 la prefettura di Terni ha invitato i sindaci della provincia ad inoltrare la predetta certificazione;

che il comune di Orvieto ha inoltrato quanto richiesto nei termini fissati in data 11 febbraio 1994 con nota protocollo generale n. 304;

che il provveditorato agli studi di Terni in data 5 gennaio 1995 ha comunicato alle direzioni didattiche di Orvieto che il decreto del 18 dicembre 1993 è decaduto,

l'interrogante chiede di sapere:

le motivazioni per le quali il comune di Orvieto non abbia ancora ottenuto il rimborso previsto;

se si intenda provvedere a rimborsare le spese relative agli anni successivi ed eventualmente conoscere i modi ed i tempi di tale rimborso.

(4-05499)

(31 luglio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Com'è noto alla S.V. Onorevole, il decreto-legge n. 8 del 1993 convertito con modifiche dalla legge n. 68 del 1993, ha previsto, limitatamente all'anno 1994, la corresponsione di un contributo erariale agli enti locali a fronte degli oneri sostenuti in relazione al servizio di mensa scolastico.

In applicazione della succitata normativa con decreto interministeriale del 18 novembre 1993, si è provveduto alla individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita nonchè alle determinazioni delle modalità di erogazione agli enti locali del relativo contributo.

All'articolo 2 di detto decreto è stato in particolare previsto che le Prefetture dovessero trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1993, al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale - le certificazioni inviate dai comuni e dai Provveditori agli studi attestanti rispettivamente il costo unitario di gestione del servizio mensa e il numero die posti prevedibilmente consumati, nell'anno scolastico 1993-1994 dagli insegnanti aventi titolo.

Quanto al caso segnalato dalla Signoria Vostra Onorevole, riguardante il comune di Orvieto, si fa presente che da nota della prefettura di Terni, inviata in data 28 agosto 1995 al Ministero dell'interno, volta a sollecitare l'erogazione del contributo in parola, risulta che gli adempimenti a carico del Provveditore agli studi di Terni sono stati regolar-

mente espletati; ogni ulteriore adempimento compete pertanto al Ministero dell'interno.

In merito infine alla richiesta contenuta nell'ultimo capoverso della interrogazione in parola si fa presente che la legge n. 468 del 1993 ha esaurito i propri effetti non essendo nel frattempo intervenuta alcuna ulteriore disposizione legislativa al riguardo.

Tale carenza normativa ha determinato una situazione di incertezza per le amministrazioni comunali e istituzioni scolastiche di cui questo Ministero è consapevole, tant'è che non ha mancato di adoperarsi attivamente, d'intesa con i Dicasteri interessati, affinchè possano essere ripristinati gli stanziamenti necessari ad assicurare tale indispensabile servizio.

Si fa presente in proposito che nel disegno di legge di formazione del bilancio annuale dello Stato per l'anno 1996, attualmente all'esame delle assemblee parlamentari, è stato previsto relativamente al Ministero dell'interno un accantonamento di fondi diretto a consentire, tra l'altro, la concessione di un contributo ai comuni per il servizio delle mense scoalstiche.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(6 novembre 1995)

CASILLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale articola il suo Dicastero in diverse sedi tra le quali quella di via Nazionale 46, in cui sono ubicati, tra gli altri, gli uffici della Direzione generale della cooperazione e dell'osservatorio;

che alle ore 13,45 del giorno 8 settembre 1995 è stato notificato alla Direzione generale di via Nazionale che lo stabile doveva essere sgombrato in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Roma che ne ordinava il rilascio in favore dell'INPDAP;

che l'INPDAP aveva avviato procedimento cautelare nei confronti del Ministero del lavoro rivendicando che quest'ultimo occupava l'immobile composto da un piano interrato ed altri sette piani fuori terra senza averne titolo, in quanto non aveva mai sottoscritto un regolare contratto di locazione;

che l'immobile in questione veniva reclamato dall'INPDAP anche perchè lesionato e quindi abbisognevole di urgentissimi interventi di consolidamento, stante il pericolo di danno per le persone in ragione del grave pericolo di crollo;

che, sempre a detta dell'INPDAP, il Ministero del lavoro, pur consapevole della situazione, ha omesso ogni iniziativa che consentisse il rilascio del bene onde poter effettuare i lavori;

che in seguito a tale evento tutto il personale della Direzione generale di via Nazionale 46 è stato lasciato a disposizione presso le proprie abitazioni;

che dal giorno 8 settembre 1995 è bloccato *sine die* un pubblico servizio,

si chiede di conoscere:

perchè l'ordinanza di sgombero dello stabile non abbia coinvolto anche gli esercizi commerciali ubicati ai piani terra;

perchè, pur essendo noto da almeno due anni a tutto il personale ed ai rappresentanti sindacali del Ministero del lavoro che la sede di via Nazionale doveva essere trasferita, non si sia provveduto in tempo utile ad evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

perchè il Ministero del lavoro non avesse, ad oggi, definito un normale contratto di affitto con l'ente proprietario dello stabile;

quale rilevanza possa avere mai avuto lo scandalo «Affittopoli» per la definizione in questi termini di una situazione per lo meno anomala creatasi tra occupanti e proprietario;

perchè per tale emergenza non siano stati chiamati in causa altri Dicasteri in grado di fornire adeguato supporto;

su quale base ed in virtù di quali disposizioni il personale della Direzione generale di via Nazionale sia stato lasciato a disposizione presso le proprie abitazioni;

quale sia il danno causato all'erario sia per i mancati pagamenti dei canoni di affitto che per l'interruzione *sine die* di un pubblico servizio;

perchè il Ministro del lavoro non sia direttamente intervenuto per la definizione di tali problematiche e perchè mai non abbia gestito in prima persona tali emergenze con i direttori generali interessati;

se, alla luce di quanto esposto, sia il Ministro che il capo di Gabinetto ed i direttori generali responsabili, constatata l'incapacità di gestire in tempo e per tempo un'emergenza logistica che, per mancanza di programmazione e coordinamento, ha determinato l'interruzione di un pubblico servizio che essi stessi sono tenuti a garantire e fornire, non ritengano opportuno trarre tutte le opportune conseguenze.

(4-05780)

(13 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. Onorevole con la quale si chiede di conoscere notizie in merito all'occupazione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei locali siti in via Nazionale n. 46, di proprietà dell'INPDAP (ex INADEL), dei quali è stato disposto l'immediato rilascio con ordinanza del Tribunale di Roma a seguito di ricorso, da parte dell'Ente proprietario, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

A tale proposito si fa presente quanto segue, precisando che si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In via preliminare si rappresenta che gli Enti previdenziali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono tenuti a stanziare parte dei loro fondi per la provvista di locali da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro.

L'acquisizione dei locali di via Nazionale n. 46, avvenuta il 4 maggio 1988, fu dettata dalla necessità di rilasciare con urgenza gli immobili di via del Tritone e via Salandra, sedi di alcuni Uffici dello stesso Ministero

In particolare la sede di via del Tritone, di proprietà dell'ex INADEL, che ospitava un considerevole numero di dipendenti, versava in condizioni di inidoneità tali da renderne necessario il rilascio in tempi brevissimi, con l'urgente occupazione dei locali di via Nazionale acquisiti a tal fine proprio dallo stesso Istituto.

L'INADEL conveniva sull'immediata presa in consegna dell'immobile da parte del Ministero anche senza formale titolo contrattuale, in considerazione dei motivi che l'avevano determinata, in vista del successivo perfezionamento della relativa procedura.

Nelle more di tale perfezionamento veniva regolarmente corrisposto all'Ente proprietario il canone annuo previsto per la locazione, così come determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Nel dicembre 1992, l'UTE di Roma, a seguito di richiesta di opportune indagini avanzata dal Ministero alcuni mesi prima, comunicava di aver effettuato un sopralluogo e di aver notato alcuni inconvenienti (lesioni sulla parete portante normale del muro di facciata, cattiva impermeabilizzazione delle coperture, sovraccarico di scaffalature ed armadi in alcune zone di solaio), suggerendo inoltre di interpellare il Comando provinciale dei vigili del fuoco per accertare se esistevano condizioni di pericolo per persone e cose.

In ragione di ciò il Ministero richiedeva al Comando provinciale dei vigili del fuoco un sopralluogo d'urgenza, dandone comunicazione allo stesso INADEL.

A seguito di accertamento, i vigili del fuoco, in data 16 febbraio 1995, notificavano al Ministero verbale di diffida ad eseguire, da parte del soggetto di competenza, verifiche di stabilità e lavori di consolidamento e ripristino delle condizioni di inidoneità dell'immobile di via Nazionale.

Il Ministero invitava immediatamente l'Ente proprietario alla predisposizione di un programma di interventi per il ripristino delle condizioni di idoneità dell'immobile e, in via cautelativa, si attivava presso gli Enti previdenziali per la messa a disposizione di locali nell'eventualità di un rilascio della sede di via Nazionale.

Inoltre il Ministero, non disponendo di propri locali liberi ed al fine di abbreviare i tempi per la ricerca di una nuova sede, onde trasferire gli uffici interessati allo sgombero, indiceva ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, una prima Conferenza dei servizi, tenuta in data 10 dicembre 1993, con tutte le amministrazioni competenti all'emanazione dei pareri necessari per dare attuazione al trasferimento in nuovi locali. Tra queste risultava prioritario l'assenso dell'Ufficio del programma per Roma capitale (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane), unitamente al parere del Dipartimento della funzione pubblica trattandosi di riallocazione di uffici pubblici in Roma.

Nella Conferenza venivano prospettate tutte le possibili soluzioni immobiliari individuate anche a seguito della ricerca avvenuta, a mezzo pubblicità, da parte degli Enti previdenziali, già precedentemente attivati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, il responsabile dell'Ufficio del programma per Roma capitale, in rappresentanza del Dipartimento per le aree urbane, comunicava che, nella seduta del 2 dicembre 1993, il Comitato interdiparti-

mentale per la locazione e il riuso delle sedi della pubblica amministrazione, aveva individuato come possibile sito il complesso immobiliare di via Brighenti, località Portonaccio.

Il Ministero, inoltre, richiedeva contemporaneamente l'intervento della Commissione stabili pericolanti del comune di Roma - Rip. XV, affinchè accertasse il reale grado di pericolosità derivante dalla permanenza nell'immobile in argomento (18 dicembre 1993).

Il comune di Roma, dopo aver fatto effettuare un sopralluogo da un proprietario tecnico, con foglio del 14 gennaio 1994, comunicava di «non ravvisare i motivi per convocare la Commissione stabili pericolanti, in quanto i dissesti riscontrati non sono tali da richiedere lo sgombero dell'edificio».

Ulteriori iniziative poste in essere hanno ipotizzato anche sistemazioni provvisorie presso spazi eventualmente disponibili presso il ministero dell'industria in via Pagano, ossia adiacenti alla sede centrale del Ministero del lavoro, ma tale richiesta non ha avuto purtroppo esito positivo.

Sono state inoltre attivate successive Conferenze dei servizi per verificare in praticabilità di ulteriori soluzioni più tempestive e funzionali rispetto a quella di via Brighenti.

In relazione alla consapevolezza di un'eccessiva frammentazione delle sedi dell'amministrazione centrale, tra l'altro, nel corso della Conferenza dei servizi del 30 novembre 1994, si profilò l'ipotesi di una sistemazione degli uffici del Ministero ubicati in via Nazionale presso i locali in via C. de Lollis, nn. 6 e 12, previo spostamento nello stabile di via Brighenti degli uffici periferici allocati nella predetta via C. de Lollis.

In data 10 marzo 1995 l'INPDAP comunicava al Ministero di aver ricevuto diffida dalla Commissione stabili pericolanti del comune di Roma ad eseguire con immediatezza le opere di consolidamento dell'immobile di via Nazionale considerato che la situazione statica dello stesso avrebbe «potuto evolversi nel tempo con pericolo di eventuali crolli».

Il Ministero, pertanto, iniziava la concreta predisposizione del doppio piano di trasferimento (via Nazionale - via C. de Lollis - via Brighenti) tramite i competenti Uffici tecnici.

Successivamente, peraltro, perveniva al Ministero, in data 2 giugno 1995, una nota del Dipartimento per le aree urbane con la quale si evidenziava che il trasferimento degli uffici, rispettivamente da via C. de Lollis a via Brighenti e da via Nazionale a via C. de Lollis, doveva essere comunque considerato transitorio, attesa la prevista futura ricollocazione di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero (compresa la sede demaniale), nel comprensorio di Pietralata.

È appena il caso di far presente che l'indicata comunicazione creava una nuova situazione di grave incertezza circa l'opportunità del programmato trasferimento, per superare la quale veniva convocata una nuova Conferenza dei servizi per il giorno 10 luglio 1995 (Conferenza, peraltro, rinviata qualche giorno prima per sopraggiunti impedimenti).

Inopinatamente l'INPDAP, in data 8 agosto 1995 chiedeva ed il giorno 22 agosto otteneva (ossia in periodo notoriamente di ferie), un provvedimento del Tribunale di Roma, ex articolo 700 del codice di procedura civile, contenente l'ordine di immediato rilascio dell'immobile di via Nazionale n. 46.

A seguito dell'ordinanza di rilascio il Ministero, contattati telefonicamente gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - e sentiti i rappresentanti sindacali, ha chiesto al provveditorato generale dello Stato di effettuare il trasloco dei mobili, degli arredi, eccetera, presso i locali di via Brighenti.

Inoltre, dopo aver preso contatti con le società proprietarie dei locali, ha approntato un piano per la provvisoria sistemazione del personale di via nazionale, allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi e garantire così la continuità dei servizi stessi.

Alla stregua di quanto precede e con specifico riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione parlamentare, si può pertanto fa rilevare quanto segue:

1) gli effetti dell'ordinanza di sgombero attengono ai soli spazi dell'immobile di via Nazionale occupati da questo Ministero, il quale ovviamente non può rispondere dello sgombero di locali occupati da altri soggetti;

2) non vi è stata interruzione di pubblico servizio, essendo state prese tutte le misure per assicurare i servizi indispensabili all'utenza;

3) la mancata formalizzazione del contratto di locazione è stata determinata dall'impossibilità di acquisire in fitto locali siti in zona centrale, per impossibilità di acquisizione della destinazione d'uso ad uffici pubblici;

4) non risulta che la recente vicenda relativa alle locazioni dei beni immobili degli enti previdenziali abbia alcuna connessione con la questione in argomento;

5) le numerose riunioni e le specifiche conferenze di servizi tenutesi al riguardo dimostrano chiaramente che l'amministrazione ha chiesto la collaborazione di tutti gli organi competenti;

6) la decisione di lasciare a disposizione per qualche giorno parte del personale presso il proprio domicilio nelle ore di servizio, peraltro con il vincolo della reperibilità, è stata imposta dallo stato di necessità dovuto all'impossibilità di accedere ai locali a seguito dell'ordinanza giudiziaria ex articolo 700 del codice di procedura civile;

7) non ricorre danno all'Erario, avendo il Ministero del lavoro corrisposto regolarmente le somme dovute a titolo di canone nell'ammontare congruito dall'UTE di Roma;

8) le vigenti normative (decreto legislativo n. 29 del 1993) prevedono che il Ministro abbia l'incarico della direzione politica dell'amministrazione, mentre ai direttori generali ne è demandata la gestione. È appena il caso di precisare pertanto, che l'emergenza del trasferimento di sedi di alcuni uffici rientra nella competenza dei direttori generali interessati.

In definitiva, risulta evidente che in questa annosa e complessa vicenda l'amministrazione, tramite i suoi qualificati rappresentanti, ha operato nel migliore dei modi possibili per assicurare all'utenza la fruizione del pubblico servizio, nonostante le gravi difficoltà derivanti dalla legislazione attuale che vincola l'operato delle singole amministrazioni statali, in caso di acquisizione o trasferimento di immobili da adibire a sedi di uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(7 novembre 1995)

CORASANITI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che fonti giornalistiche finora non smentite hanno fatto sapere che il porto di Malta, direttamente concorrente con quello di Gioia Tauro, sarebbe stato ampliato e sarebbe tutt'ora in fase di potenziamento, grazie a consistenti finanziamenti largiti al vicino Stato maltese dal Governo italiano, con conseguente pericolo di caduta di interesse per l'utilizzazione del porto industriale di Gioia Tauro;

che il porto industriale di Gioia Tauro, a parte la circostanza che la costruzione di esso è già costata allo Stato italiano ingenti somme, è unanimemente considerato, per caratteristiche proprie e per posizione geografica, il più idoneo a svolgere il ruolo di snodo marittimo per le merci in *container* dirette ai mercati mediterranei ed agli stessi mercati europei e che la sua utilizzazione è di vitale importanza per lo sviluppo dell'economia meridionale e particolarmente di quella calabrese;

che il presidente del consiglio della regione Calabria ha inviato in data 29 agosto 1995 al Presidente del Consiglio dei ministri una lettera contenente, tra gli altri, i dati in precedenza esposti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno un chiarimento volto a dissipare dubbi sulle cure del Governo per un'opera di così grande rilievo per il rilancio economico e occupazionale della Calabria. (4-05870)

(19 settembre 1995)

RISPOSTA. - La politica italiana verso Malta non può prescindere dalla collocazione geopolitica dell'isola, nè tanto meno dagli antichi legami storici, economici e culturali che la uniscono al nostro Paese. L'impegno italiano a Malta è la manifestazione dell'ottimo andamento delle relazioni tra i due Paesi, tanto sul piano bilaterale quanto nei principali *fora* multilaterali. L'Italia, infatti, non è soltanto il primo contributore allo sviluppo dell'economia di Malta, ma anche la più convinta sostenitrice dell'opportunità che tale Paese entri a far parte dell'Unione europea.

L'aiuto italiano allo sviluppo dell'economia maltese ha avuto origine, nel 1980, dalla stipulazione di un trattato di amicizia e garanzia cui fu allegato un primo protocollo finanziario italo-maltese. A tutt'oggi, quattro protocolli hanno indirizzato il flusso di aiuti concessi alla Repubblica di Malta dal nostro Paese e destinati a finanziare l'acquisto di beni e servizi italiani, contribuendo in misura determinante allo sviluppo economico dell'isola ed all'ammodernamento delle sue infrastrutture ed attività produttive.

Tra i principali progetti finanziati dal Governo italiano nell'applicazione dei diversi protocolli, figurano lo sviluppo della rete idrica e viaria, progettato e realizzato tra il 1986 ed il 1994 in base al secondo ed al terzo protocollo finanziario, per un importo complessivo di circa 34 miliardi di lire; l'adeguamento delle apparecchiature aeroportuali per lo scalo internazionale di Luga, previsto dal terzo protocollo per un importo superiore a 15 miliardi di lire; l'espansione e modernizzazione del sistema maltese di telecomunicazioni, anch'esse

previste dal terzo protocollo attraverso la concessione di crediti a tasso agevolato per un ammontare di circa 21 miliardi di lire.

Il quarto protocollo finanziario italo-maltese, relativo al periodo 1995-2000, prevede uno stanziamento di 250 miliardi di lire, cifra pari a quella prevista dal terzo, di cui 130 miliardi saranno utilizzati a sostegno della bilancia dei pagamenti maltese, ed i restanti 120 come contributi a fondo perduto per il finanziamento di programmi e progetti di sviluppo economico, tecnico, sociale e di assistenza culturale. L'obiettivo dell'assistenza finanziaria italiana a Malta, superata una prima fase in cui quest'ultima aveva assunto i caratteri tipici dell'aiuto allo sviluppo, è ora quello di favorire l'auspicato e necessario adattamento dell'economia e della legislazione maltesi alle esigenze poste dalla prospettiva di adesione dell'isola all'Unione europea.

Il finanziamento allo sviluppo del Porto Franco di Malta - il quale ha peraltro riguardato soltanto una frazione del costo complessivo dell'investimento - si inserisce in un contesto assai ricco ed articolato di cooperazione tra i due Paesi e si colloca in momenti storici precedenti alla ridefinizione del ruolo strategico del porto di Gioia Tauro.

Esso è stato oggetto, assieme a numerosi altri progetti, del secondo e del terzo protocollo finanziario italo-maltese, di aiuti per un importo complessivo di circa 45 miliardi, di cui 32.400 milioni a fondo perduto 12.600 milioni a credito agevolato. A questi vanno aggiunti circa 18 miliardi di lire finanziati con crediti agevolati per l'installazione di un terminal petrolifero nel Porto Franco.

Non appena emersa la possibilità di un'eventuale analoga attività del porto di Gioia Tauro, lo scorso anno, è stato interrotto ogni finanziamento allo sviluppo del Porto Franco, malgrado si trattasse di fondi residui del terzo protocollo, che proprio a tale finanziamento si riferivano.

La distribuzione di questi residui (circa 16 miliardi di lire) su progetti alternativi a quello del Porto Franco di Malta è stata successivamente formalizzata con le Autorità maltesi e figura in apposito verbale stilato in data 14 dicembre 1994.

Per la stessa ragione di cui sopra è stato escluso dal quarto protocollo finanziario italo-maltese, ratificato dal Parlamento il 12 maggio 1995, ogni finanziamento per il Porto Franco di Malta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(9 novembre 1995)

COSTA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che dopo l'avvio, nel gennaio 1994, delle procedure di licenziamento delle maestranze da parte delle imprese edili Cocemer spa, Leadri srl e Pal-Strade srl di Lecce le organizzazioni sindacali sottoscrissero con dette imprese presso il Ministero del lavoro l'8 febbraio 1994 un verbale di accordo che prevedeva la revoca dei licenziamenti e la messa in cassa integrazione speciale degli operai per crisi aziendale;

che le suddette imprese, successivamente, presentarono istanza per la cassa integrazione relativamente a 117 operai;

che l'ufficio regionale del lavoro, il 3 marzo 1994, ha trasmesso la relativa pratica al Ministero del lavoro con parere favorevole;

che finora il Ministero non ha provveduto, sicchè le 117 famiglie interessate si trovano senza alcun reddito dal gennaio scorso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere con la massima urgenza richiesta da uno stato di sofferenza non piu sopportabile da parte degli operai sospesi dal lavoro e sprovvisti di ogni forma di assistenza.

(4-00366)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1995) è stato approvato il programma per crisi aziendale delle ditte menzionate dalla S.V. Onorevole relativamente al periodo 31 gennaio 1994-30 gennaio 1995.

A seguito di tale approvazione con il medesimo provvedimento è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il semestre 31 gennaio 1994-30 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1995 è stata autorizzata l'erogazione del beneficio per il periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995.

L'organo periferico del Ministero ha accertato che finora i lavoratori non hanno percepito le somme spettanti perchè non risulta depositata presso la sede INPS la prescritta documentazione amministrativa.

In sede di visita ispettiva i rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato che il ritardo è da ascrivere alla circostanza che non tutti i lavoratori interessati, sebbene convocati, si sono presentati per sottoscrivere i modelli INPS.

Per quanto concerne, infine, la situazione occupazionale delle ditte in questione, i dati acquisiti dall'Ispettorato nel mese di luglio ultimo scorso evidenziano, nel primo semestre del 1995, il ricorso alla procedura di mobilita per un numero consistente di unità lavorative.

Alcuni dei lavoratori licenziati risultano, ad oggi, creditori degli importi corrispondenti al trattamento di fine rapporto e alle mensilita di giugno o luglio '95.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(13 novembre 1995)

GUARRA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare onde sollecitare la concessione della pensione privilegiata della signora Gilarda Russo, residente a Benevento in via Marco da Benevento 4, vedova dell'ex dipendente delle

poste Carmine Di Brino, che si trova in stato di assoluta indigenza a seguito della morte del marito.

(4-04191)

(4 maggio 1995)

RISPOSTA – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane, interessato in merito al caso rappresentato dalla S.V. Onorevole nell'interrogazione parlamentare in esame, ha comunicato quanto appresso specificato.

In data 25 luglio 1995 l'Istituto postelegrafonici ha trasmesso, con protocollo n. 25771/71/VOQ/11/SF, la relazione corredata della documentazione, concernente la concessione della pensione privilegiata in favore della signora Gilarda Russo, vedova dell'ex dipendente delle poste e delle telecomunicazioni Di Brino Carmine, al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà esprimere il prescritto parere di competenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(14 novembre 1995)

LORETO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere per quali motivi non venga ancora firmato il decreto per l'erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria dal 16 novembre 1993 al 16 maggio 1994 ai lavoratori della Vianini Industria (stabilimento di Ginosa).

(4-00963)

(19 luglio 1994)

RISPOSTA – In ordine alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare si rende noto che con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla spa Vianini Industria, con sede in Roma e unità di Ginosa, è stata prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 15 novembre 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREI

(13 novembre 1995)

LORETO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere:

quali siano i motivi del ritardo del Governo nell'emanazione del decreto attuativo sui prepensionamenti in siderurgia di cui all'articolo 8 della legge n. 451 del 1994;

se risponda al vero che ci sono contrasti all'interno del Governo sulla maggiore o minore concentrazione dei prepensionamenti al Sud o al Nord;

come si intenda intervenire per garantire il pieno rispetto degli accordi sottoscritti da aziende e sindacati, con la garanzia dell'IRI e dei governi che fissano le quote di prepensionamento nelle aziende siderurgiche pubbliche, tenendo conto che sulla base di quegli accordi è stato realizzato il più ampio programma di ristrutturazione della storia industriale italiana.

(4-02289)

(17 novembre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento alla questione trattata nel documento parlamentare si rende noto che con decreto 7 dicembre 1994 si è provveduto ad emanare il regolamento attuativo dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(13 novembre 1995)

MANCUSO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il punto Telecom di via Principe di Belmonte, a Palermo, è l'unico esistente per la stipula dei contratti per apparecchi radiomobili e per il disbrigo di svariate pratiche;

che quotidianamente, data l'altissima affluenza di pubblico e l'esiguo numero degli operatori, si verificano resse, che sfociano spesso in tafferugli, che devono essere sedati da ripetuti interventi delle forze dell'ordine;

che i locali per il servizio radiomobile sono siti in uno scantinato, già adibito a deposito, privo di aerazione e di uscite di sicurezza;

che nei locali manca spesso l'acqua corrente, soprattutto nelle ore pomeridiane, creando notevoli disagi al personale addetto;

che gli orari praticati non sono compatibili nè con un razionale impiego dei dipendenti, nè con le esigenze dell'utenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga di ovviare a tali inconvenienti.

(4-01754)

(13 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom - interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che nell'ambito territoriale della filiale di Palermo esistono n. 27 strutture abilitate all'accetta-

zione delle richieste di attivazione al servizio radiomobile che comprendono, oltre al negozio sociale sito in via Principe Belmonte a Palermo, anche n. 26 negozi affiliati «insip».

Questi ultimi, infatti, già da tempo sono abilitati all'accettazione di tali richieste che provvedono ad inviare tempestivamente alla filiale; identica facoltà è stata concessa a tutti i negozi «terzi».

La medesima Telecom ha precisato, inoltre, che 12 dei 26 negozi affiliati sono abilitati alla nuova procedura di attivazione rapida che permette l'invio dei dati tramite terminale presso gli uffici della filiale di Palermo, a cui accedono anche n. 8 negozi «terzi».

Allo scopo di superare le iniziali difficoltà che si sono riscontrate presso il negozio di via Principe Belmonte, la competente filiale Telecom di Palermo, prima dell'apertura al pubblico del negozio radio mobile «Il telefonino» sito in via Libertà, 37 - avvenuta il 16 gennaio 1995 - ha posto in essere alcuni accorgimenti gestionali, che hanno permesso di snellire l'accesso al negozio sociale, riducendo le code dei clienti ed accelerando i tempi di attivazione degli apparati.

La ripetuta concessionaria ha specificato inoltre, che il negozio in parola, ubicato in pieno centro storico, si sviluppa su due piani (piano terra e locale sottostante), ha una superficie utile di 235 metri quadrati ed è provvisto di tutti gli impianti (climatizzazione, insonorizzazione e protezione dalle vibrazioni) realizzato a norma di legge. Per i casi di emergenza, anche in assenza di prescrizioni specifiche, è stata realizzata, oltre alla esistente scala principale larga metri 1,50, una seconda via di fuga.

Inoltre, nonostante i noti problemi di approvvigionamento idrico che, peraltro, interessano tutta la città di Palermo, la Telecom ha provveduto ad effettuare particolari interventi per assicurare costantemente la disponibilità di acqua nei servizi dei locali in questione.

L'attuale struttura operativa del negozio è costituita, oltre che dal responsabile, da 10 operatori, che - in accordo con le organizzazioni sindacali - osservano le turnazioni necessarie al presidio degli orari di apertura (09,00/13,00 - 16,00/19,30 e la chiusura infrasettimanale nel lunedì mattina); detti orari del resto sono stati imposti dall'amministrazione del comune di Palermo a tutti i negozi di pari caratteristiche merceologiche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(14 novembre 1995)

MONTELEONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.*
Premesso:

che, di recente, nella chiesa parrocchiale di San Luca Abate in Carbone (Potenza), durante i lavori di restauro a cura della sovrintendenza ai monumenti della Basilicata, è venuto alla luce un prezioso affresco policromo situato sulla parete sud della navata destra;

che lo stato di conservazione del dipinto, il quale rappresenta la Vergine con il bambino e Santa Caterina, è stato ritenuto accettabile;

che, probabilmente, l'affresco fu murato a causa della sovrapposizione di altari laterali aggiunti in epoca posteriore, ciò lasciando dedurre che potrebbero esservi altri dipinti «murati»;

che il rinvenimento sembra avere una certa importanza per la storia dell'arte, in particolare in relazione alla conservazione dei colori originali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover effettuare ulteriori sopralluoghi per accertare la presenza di altri eventuali affreschi, al fine di riportare la chiesa al primigenio stato restituendo il giusto valore al patrimonio storico-artistico in essa contenuto.

(4-06153)

(28 settembre 1995)

RISPOSTA. - La chiesa di San Luca Abate in Carbone è oggetto di intervento di consolidamento e restauro da parte della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza che, con fondi ordinari, sta procedendo al recupero del momento iniziato nel 1989 con fondi erogati ai sensi della legge n. 219 del 1981.

Effettivamente nel corso degli ultimi lavori, a seguito della rimozione di vecchi intonaci, è stato rinvenuto sulla parete laterale destra, all'interno di una nicchia occlusa con materiale lapideo, un affresco raffigurante una Madonna con Bambino; sulla stessa parete però non si sono individuate altre nicchie.

Sulla base di quanto rinvenuto la predetta soprintendenza intende procedere all'esecuzione di saggi su tutta la struttura, al fine di individuare ulteriori elementi di pregio artistico e di valore storico.

Al termine di tali saggi e sulla base delle conoscenze che si acquisiranno, si potrà valutare l'opportunità di riportare la Chiesa al primogenio stato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(8 novembre 1995)

ORLANDO, STANISCIA, SCRIVANI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la situazione della Richard Ginori di Chieti Scalo, lungi da trovare definizione, soprattutto per quanto si riferisce alle competenze di detto Ministero, assume di giorno in giorno caratteri sempre più drammatici;

che in assenza di provvedimenti chiarificatori gli interventi ipotizzati in tutte le sedi, compreso il Ministero, assumono il sapore di rinvii *sine die*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere al riconoscimento del diritto alla cassa integrazione, misura transitoria in attesa di un auspicabile e indilazionale intervento risolutivo.

(4-02725)

(19 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In merito alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare si fa presente quanto segue.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 è stato approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta società per azioni Porcellane Richard Ginori - gruppo Pozzi Ginori, unità di Chieti.

A seguito della citata approvazione, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il semestre 27 giugno 1994 - 26 dicembre 1994.

Con successivo provvedimento emanato il 10 maggio 1995 è stato prorogato il beneficio per il periodo 27 dicembre 1994-26 giugno 1995.

Alla scadenza del periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, la direzione aziendale del Patrimonio FPG srl (già Richard Ginori) ha avviato la procedura di mobilità motivando la decisione con la cessazione dell'attività produttiva dello stabilimento di Chieti Scalo.

La parti sociali si sono incontrate in sede sindacale senza raggiungere un accordo circa la procedura avviata.

La direzione del locale ufficio del lavoro, in conformità a quanto prescrive l'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, ha convocato i rappresentanti della società e gli esponenti delle organizzazioni sindacali per un ulteriore esame della situazione.

In data 26 giugno 1995 le parti hanno definito un accordo per la conclusione della procedura.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(7 novembre 1995)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il Partito della Rifondazione comunista ha spedito da Roma all'ufficio romano dello scrivente una busta, affrancata con tariffa espresso, contenente l'invito all'assemblea nazionale degli eletti di Rifondazione nelle regioni e negli enti locali, in programma a Chianciano nei giorni 17 e 18 giugno 1995;

che, nonostante la spedizione Roma su Roma, e nonostante l'affrancatura di lire 3.750, la busta spedita il 5 giugno 1995 è pervenuta il 14 giugno, come si rileva dai timbri postali;

che lo scrivente ha già evidenziato nelle interrogazioni 4-03259 del 16 febbraio 1995, 4-03802 del 22 marzo 1995, 4-03834 del 29 marzo 1995, 4-03973 del 4 aprile 1995, 4-04123 del 27 aprile 1995, 4-04147 del 2 maggio 1995, 4-04254 del 10 maggio 1995, 4-04421 e 4-04422 del 23 maggio 1995 - tutte ancora prive di risposta - altri significativi esempi di disservizi relativi alle poste italiane;

che in particolare dopo l'interrogazione sopracitata del 16 febbraio 1995, relativa a un test realizzato dallo scrivente con la spedizione

di 100 lettere a diversi indirizzi delle Marche, che arrivarono a distanza di 8-12 giorni, all'assoluto silenzio del Ministro in indirizzo corrispose invece un'apparente attivazione dell'Ente poste, i cui dirigenti dichiararono pubblicamente che avrebbero disposto un'indagine; lo scrivente fu contattato da un funzionario incaricato dell'indagine, ma poi nessuno ha più comunicato nulla sugli eventuali esiti,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per far cessare l'attuale incapacità delle poste italiane di adempiere ai propri compiti istituzionali.

(4-04753)

(15 giugno 1995)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentanto dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che dagli accertamenti esperiti è risultato che il ritardo con cui è stato recapitato l'espresso indirizzato all'onorevole interrogante è dipeso da una disattenzione degli addetti i quali hanno assoggettato l'invio ad una lavorazione non corrispondente alla sua peculiarità e ad uno scambio inconsueto fra uffici non interessati alla consegna.

Al fine di evitare il ripetersi di simili inconvenienti il medesimo Ente ha assicurato di aver invitato il personale preposto al carteggio degli espressi a porre la massima attenzione alla lavorazione, nonchè di aver provveduto ad organizzare scambi diretti fra i vari uffici della capitale: iniziative che, ad avviso del ripetuto ente, dovrebbero portare ad un recupero qualitativo globale nel settore del recapito cittadino.

Per quanto concerne, infine, gli altri atti di sindacato ispettivo ricordati nella interrogazione in esame, si comunica che a tutti, già da tempo, è stata fornita risposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(14 novembre 1995)

PIERONI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in data 14 luglio 1995 agenzie di stampa davano notizia che il dottor Roberto Bracaglia, chirurgo plastico dell'Università cattolica del Sacro Cuore, mettendo in guardia dai rischi che troppo sole e facile dimagramento comportano per l'invecchiamento della pelle, spiegava che le rughe possono essere corrette o con il *lifting* o con il goretex, materiale sintetico ottenuto dai rifiuti plastici con cui, per esempio, si fanno le giacche a vento;

che questa nuova metodica consisterebbe nell'incidere con un ago la cute all'estremo e nel praticarvi un tunnel in cui si fa scivolare la sostanza sintetica in fili procedendo a un riempimento che è perenne;

che il suddetto dottor Bracaglia sostiene che si tratta di «un intervento che si fa ambulatorialmente in anestesia locale, dura venti minuti e il giorno dopo si può tornare al lavoro» e l'intervento sarebbe adatto

per tutti i tipi di rughe, ma soprattutto per quelle grosse, per i solchi *naso-genieni ai lati della bocca*,

si chiede di sapere:

se l'intervento descritto in premessa sia già autorizzato, praticato e in quali cliniche o se il dottor Bracaglia con le suddette dichiarazioni stia «lanciando» una nuova metodica non ancora praticata;

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile, prima di autorizzare l'uso del goretex sulla pelle dei cittadini, accertare e verificare tutti i possibili rischi e le conseguenze di questa nuova metodologia anche al di là dei normali espletamenti burocratici, in considerazione anche del fatto che in troppe occasioni nel campo della chirurgia estetica ci si è accorti tardi e a spese della salute degli utenti degli effetti negativi di determinati materiali e pratiche.

(4-05261)

(18 luglio 1995)

RISPOSTA. - In merito alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare summenzionato sui possibili rischi connessi all'impiego del materiale denominato «goretex» in chirurgia plastica, appare doveroso precisare quanto segue.

Il nome «goretex» corrisponde ad un «marchio registrato», che individua un prodotto costituito da fibre di politetrafluoroetilene espanso, ormai da tempo ben conosciuto ed utilizzato nella pratica chirurgica.

Infatti, fin dal 1977 l'impiego medico di tali fibre è stato autorizzato da questo Ministero per fili di sutura, protesi vascolari e, in un secondo tempo, per la chirurgia plastica e ricostruttiva.

A partire dagli anni '80, inoltre, il «goretex» è comunemente impiegato per la produzione di cateteri peritoneali, di materiali per ricostruzioni cardiovascolari e, più recentemente, per membrane d'interposizione in chirurgia vertebrale e nelle «ricostruzioni» conseguenti alla riduzione di ernie ed all'eliminazione di difetti dei tessuti molli.

Tutto ciò aiuta a comprendere come, in realtà, i vari, possibili usi di materiale sottocutaneo in «goretex» risultino ormai diffusamente conosciuti nella pratica di varie specialità chirurgiche ed ampiamente documentato nella letteratura medica, essendone da tempo noti e comprovati i vantaggi.

Ciò nonostante, non può escludersi in linea assoluta la possibile insorgenza, in taluni casi, sia pur limitati, di reazioni indesiderate (come evidenziato nei fogli illustrativi delle «istruzioni per l'uso» imposte alle varie confezioni del prodotto), quali - ad esempio - infiammazioni, infezioni, ostruzioni, cicatrizzazioni inadeguate, ematomi, che peraltro rientrano nel novero dei rischi già noti e descritti in letteratura per tutte le pratiche di chirurgia estetica con impianto di qualsiasi materiale.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(8 novembre 1995)

POZZO. - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che la situazione esistente all'interno del patronato ITAL-UIL in Germania è seriamente compromessa a seguito di un dettagliato esposto presentato da Mario Perrone, già collaboratore dello stesso patronato, alla magistratura italiana e a quella tedesca;

constatato che lo stesso Comites di Mannheim si è pronunciato contro il comportamento arrogante e settario dei dirigenti di questo patronato in Germania, oggetto di critiche provenienti da più parti;

verificata la fondatezza delle accuse di irregolarità nel catalogare le pratiche di assistenza realmente realizzate dall'ITAL-UIL in Germania,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che il patronato ITAL-UIL in Germania sia stato più volte condannato dalle autorità tedesche ad una multa di 200 milioni per evasione fiscale;

quali siano i controlli che i Dicasteri competenti effettuano per verificare l'esattezza degli interventi ed evitare la gonfiatura delle pratiche;

a quanto ammonti il contributo che ogni singolo patronato riceve per il proprio lavoro di assistenza svolto e realizzato all'estero.

(4-03174)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si fa presente che il sistema di finanziamento dell'istituto di patronato è caratterizzato dai seguenti profili:

le somme attribuite annualmente a tutti gli istituti di patronato riconosciuti, sono il frutto della ripartizione, su base percentuale (definita con decreto interministeriale), dei contributi incassati dagli enti previdenziali;

successivamente alla legge n. 112 del 27 marzo 1980, con decreto interministeriale 26 giugno 1981, sono stati fissati i criteri per la rilevazione dell'attività dei patronati, ai fini del finanziamento, e per la ripartizione del «fondo patronati»;

per l'estero, in particolare, è previsto che le indicazioni circa l'attività svolta e la situazione organizzativa da valutare ai fini del finanziamento, vengano comunicate direttamente dai responsabili degli istituti di patronato;

per le difficoltà emerse in sede di applicazione, il decreto interministeriale 26 giugno 1981 ha trovato solo parziale applicazione e, di fatto, dal 1982 al 1993, le erogazioni sono state effettuate sulla base di disposizioni legislative emanate in deroga al decreto stesso.

L'ammontare dei finanziamenti è stato finora determinato sulla base degli accertamenti effettuati in Italia dagli ispettori del lavoro e, per quanto concerne l'estero, delle dichiarazioni dei responsabili degli istituti. Va inoltre detto che le modalità di distribuzione delle risorse finanziarie tra le diverse strutture di patronato operanti in Italia e all'estero rientrano nella piena autonomia degli istituti stessi.

Peraltro, l'esigenza di effettuare controlli più puntuali sull'attività degli istituti di patronato operanti all'estero, ha indotto il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale (cui compete la vigilanza sugli istituti di patronato, si veda decreto ministeriale 13 dicembre 1994, n. 764, articolo 11, comma 1) a promuovere la disposizione normativa contenuta, da ultimo, nell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, in corso di conversione in legge, che consentirà a partire dal corrente anno, di effettuare regolari ispezioni anche presso le sedi estere degli istituti di patronato.

Va inoltre aggiunto che, sul capitolo di bilancio 3571 del Ministero degli affari esteri, è prevista l'erogazione di «contributi in denaro ad enti, associazioni e comitati, aventi sedi in Italia o all'estero, per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali all'estero in transito in Italia».

Su detto capitolo gravano, altresì, i contributi a favore di Enti con sede in Italia, tra cui il patronato ITAL-UIL, al quale è stato concesso un contributo nel 1993 e nel 1994 per le attività svolte dalle proprie emanazioni all'estero a favore della collettività italiana. Il relativo finanziamento viene effettuato a favore della sede centrale in Italia, ma viene erogato in relazione all'attività delle emanazioni all'estero dell'ente stesso, segnalata dall'autorità consolare nelle rispettive circoscrizioni in cui opera.

Il tipo di sovvenzione concessa ai predetti enti assistenziali ha il carattere di «concorso alle spese» - esclusivamente spese per attività di natura assistenziale - con esclusione di quelle per assistenza scolastica e per attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero.

Al patronato ITAL-UIL sono stati attribuiti, a valere sul capitolo 3571, i seguenti contributi:

1993: lire 81.572.000;
1994: lire 110.000.000 (con *iter* amministrativo ancora in corso).

Per quanto concerne, infine, la multa per evasione fiscale a carico della ITAL-UIL, va detto che, a seguito di una erronea interpretazione della normativa sulla tassazione dei redditi dei dipendenti, l'Associazione concordò con l'ufficio delle imposte tedesco una sanatoria in base alla quale, nell'aprile del 1990, venne versata la somma di 100.000 marchi (pari, al cambio dell'epoca, a lire 73.582.000) per imposte sul reddito dei dipendenti relative agli anni 1983-1989, e che una verifica fiscale svolta nel febbraio 1994, relativa al periodo 1° novembre 1989/31 dicembre 1993, non ha dato luogo ad alcun rilievo da parte del medesimo ufficio delle imposte.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(8 novembre 1995)

PREIONI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* - Premesso che a seguito dell'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola con capoluogo Verbania è nelle aspettative della popolazione di Domodossola e della Valle d'Ossola veder decentrata sul proprio territorio la sede di alcuni uffici statali, si chiede di sapere:

se il Ministero della pubblica istruzione abbia preso in considerazione la proposta avanzata da più parti di collocare il provveditorato agli studi in Domodossola, città sede di importanti istituti scolastici pubblici e privati e luogo di confluenza della parte più popolosa della nuova provincia;

se il Ministero della pubblica istruzione sia a conoscenza che in Domodossola sono reperibili locali idonei ad accogliere il provveditorato agli studi, quali ad esempio gli uffici dismessi dalle Ferrovie dello Stato, situati in zona facilmente accessibile, dotata di parcheggi e meritevole di utilizzazione e conservazione, avendo caratteristiche architettoniche che testimoniano la cura anche dei particolari nella costruzione di edifici pubblici.

(4-04678)

(13 giugno 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede se questo Ministero ritenga di prendere in considerazione la proposta, avanzata da più parti, di collocare la sede del provveditorato agli studi della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola nella città di Domodossola anziché in quella di Verbania, capoluogo di provincia.

Si fa presente al riguardo che la questione è attualmente all'esame del prefetto e del provveditore agli studi con l'obiettivo di trovare una soluzione che sia frutto di un ampio accordo che coinvolga tutte le parti interessate e che soddisfi pienamente le attese della popolazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(6 novembre 1995)

ROSSO. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della pubblica istruzione*. - Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Cuneo e numerosi comuni di quella provincia, alle prese con le drammatiche situazioni verificatesi a seguito dei recenti disastri alluvionali, devono ora sopportare il tentativo di riduzione e/o ridimensionamento degli uffici postali e delle scuole ad onta del dovuto coinvolgimento degli enti territoriali, così come è esplicitamente recitato dagli articoli 1 e 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

che, in particolare per quanto riguarda la scuola, l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 1994», garantisce per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuole dell'obbligo anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di mantenere le infrastrutture descritte con lo spirito e la *ratio* dell'articolo 12-*quater* del decreto-legge n. 691 del 1994 che, in quanto norma speciale e straordinaria, mira a tutelare situazioni di particolare eccezionalità, quali proprio quelle determinatesi a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

(4-04233)

(10 maggio 1995)

RISPOSTA - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito alla soppressione degli uffici postali ubicati in piccole località della provincia di Cuneo paventata nell'interrogazione in esame - ha confermato che effettivamente esistono vari uffici per i quali è stato accertato lo svolgimento di un traffico di oggetti postali tanto esiguo da non giustificarne più la permanenza.

Il medesimo Ente, tuttavia, nel precisare che l'eventuale chiusura di sedi postali avviene solo a determinate condizioni e sempre assicurando alla popolazione residente la possibilità di usufruire del servizio di distribuzione della corrispondenza nonchè dell'esecuzione delle più comuni operazioni postali che, in alcuni casi, potranno essere affidate al portalettere, ha significato che, allo stato attuale, non sono state chiuse agenzie postali nel territorio della sede Piemonte.

Il ripetuto Ente ha, altresì, manifestato il proprio positivo parere in merito all'applicazione anche al settore postale delle disposizioni previste per la scuola dal decreto-legge 19 febbraio 1994, n. 691.

I relativi oneri dovranno, comunque, essere posti a carico dello Stato, in quanto, come previsto dall'articolo 6 del contratto di programma, ove siano stabiliti a carico dell'Ente compiti che non consentono il raggiungimento dell'equilibrio finanziario fra prestazioni e ricavi dovrà essere assicurata la copertura delle spese o dei mancati ricavi.

Per quanto riguarda, infine, la prevista razionalizzazione della rete scolastica il Ministero competente ha assicurato che per le province di Asti, Cuneo ed Alessandria - interessate dai noti eventi alluvionali - non si darà corso, per l'anno scolastico 1995-1996, al ridimensionamento delle strutture esistenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(14 novembre 1995)

SPECCHIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.*

Premesso:

che nei giorni scorsi un altro pezzo della storia architettonica di Brindisi è scomparso; infatti è stata demolita una parte di Villa Lucarini che conservava al suo interno due saloni che erano ciò che restava di una cappella del Seicento con volte a botte e a stella e pareti molto spesse;

che tutto ciò è successo nonostante cinque mesi fa la direttrice del museo provinciale di Brindisi nonchè ispettrice onoraria della sovrintendenza avesse avvisato la sovrintendenza ai beni monumentali che esistevano seri rischi che Villa Lucarini venisse abbattuta, suggerendo un sopralluogo per verificare che quei saloni avessero davvero un valore storico ed architettonico;

che a seguito di questa segnalazione la sovrintendenza effettuava una ispezione nello scorso inverno che però non ebbe alcun esito in quanto non si riuscì ad entrare per assenza degli occupanti, ispezione che non si è mai più ripetuta, confermando l'assenza della sovrintendenza in questa vicenda;

che solo nella mattina della demolizione l'ispettore per l'area ionico-salentina della sovrintendenza ai beni archeologici della Puglia inviava un telegramma e nonostante anche il sindaco inviasse i vigili urbani per sospendere i lavori ormai il danno era irreparabile e la cappella già demolita,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti di un comportamento della sovrintendenza quanto meno poco diligente ed inoltre quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare le zone del rione Casale di pregio architettonico e ambientale.

(4-05185)

(12 luglio 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare cui si risponde si premette che, a seguito di sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari congiuntamente all'Ispettore onorario locale e al dirigente dell'ufficio tecnico comunale, è stato riscontrato che l'edificio in oggetto, modesto esempio di edilizia civile risalente agli ultimi anni '50, non ha esternamente pregio storico-architettonico.

Nel contempo, al fine di verificare l'eventuale presenza di corpi e manufatti di interesse storico, veniva effettuata una ricerca bibliografica sui documenti a disposizione della Soprintendenza, dai quali tuttavia non emergeva alcun dato in merito all'ipotizzata cappella.

Nel precisare, inoltre, che il potere di sospensione *ex* articolo 20 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è di competenza esclusiva del Soprintendente, si ritiene doveroso sottolineare che la demolizione è stata autorizzata dagli organi comunali e non dalla Soprintendenza, che ha già sottoposto a tutela, ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939, alcuni esempi di architettura civile d'inizio secolo, insistenti nella zona e di particolare interesse, quali la Villa Cocotò e la Villa Valaori.

Per quanto attiene la tutela ambientale, si fa presente che l'area è caratterizzata da una fascia di pineti a nord del seno di ponente del Porto, soggetta ad urbanizzazione di tipo estensivo a partire dagli inizi del secolo e che conserva edifici ascrivibili al periodo Liberty.

La Soprintendenza di Bari, pertanto, al fine di arginare fenomeni di demolizione, autorizzati dall'amministrazione comunale poichè la zona risulta tipizzata «B» nel vigente strumento urbanistico, ha avviato l'istruttoria per l'apposizione, sul sito ricompreso tra il Monumento al

Marinaio ed il Villaggio dei Pescatori, del vincolo ambientale ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e del decreto del Presidente della Repubblica, n. 616 del 1977.

Infine si segnala che la soprintendenza di Bari ha avviato, altresì, la procedura per l'apposizione del vincolo ambientale su altre zone di Brindisi di particolare interesse storico-ambientale, non salvaguardate da una strumentazione urbanistica in gran parte superata.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(10 novembre 1995)